

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 50 del 11 aprile 2019

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo in Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 rilasciata alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a."

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento ingiunge l'avvio immediato dei lavori utili alla messa in esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola assentito alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 e in ferma tecnica dal mese di dicembre 2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Richiesta di sopralluogo da parte della Provincia di Rovigo (protocollo regionale n. 60085 del 15 febbraio 2018);

Verbale di sopralluogo del 21 marzo 2018.

Richiesta di adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa "as built" (protocollo regionale n. 117260 del 27 marzo 2018);

Verbale di sopralluogo del 21 marzo 2019.

Il Direttore

PREMESSO che l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

VISTA la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1391, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

RICHIAMATO che, a seguito dell'ulteriore definizione delle disposizioni in materia di costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 453, sono state ridefinite le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003;

DATO ATTO che con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 la società cooperativa "Bioenergy s.c.a." (CUAA 01315470292) con sede legale e operativa in via Grisetta, 555 - Comune di Canda (RO), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di Canda e Castelguglielmo (RO), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola;

DATO ATTO che a seguito alla richiesta di sopralluogo della Provincia di Rovigo del 15 febbraio 2018 (protocollo regionale n. 60085), gli Uffici regionali competenti, in attività di vigilanza prevista dalla DGR n. 1391/2009, hanno preso atto dello stato di ferma tecnica dell'impianto assentito con DGR n. 3/2010;

PRESO ATTO, altresì, che durante il sopralluogo del 21 marzo 2018, il responsabile del procedimento regionale ha constatato le seguenti non conformità rispetto al progetto approvato in sede di conferenza di servizi del 21 ottobre 2008:

- l'installazione non autorizzata di due cisterne per la raccolta dei percolati provenienti dalle trincee dello stoccaggio degli insilati;
- l'incremento non autorizzato dell'area e del volume di una trincea per lo stoccaggio degli insilati;
- l'incremento non autorizzato dell'area e del volume della concimaia coperta;
- la traslazione della torcia di emergenza;

CONSIDERATO che alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." in data 27 marzo 2018, protocollo regionale n. 117260, è stata notificata la richiesta di regolarizzare il titolo abilitativo entro e non oltre 30 gg nonché l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dall'articolo 44 del D Lgs n. 28/2011;

DATO ATTO che nei tempi stabiliti e concordati con la proprietà in sede di sopralluogo del 21 marzo 2018, l'Amministrazione regionale non ha acquisito quanto richiesto e dovuto;

PRESO ATTO delle risultanze del nuovo sopralluogo effettuato dal personale regionale presso l'area dell'impianto termoelettrico in data 21 marzo 2019;

VALUTATI gli esiti dell'attività di vigilanza, congiuntamente al personale dell'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e della Provincia di Rovigo (Servizio Aria-Acqua);

CONSTATATO che l'impianto assentito con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." alla data del 21 marzo 2019 non è in esercizio e che non vi sono evidenti operazioni di cantiere tali da prospettare l'avvio di lavori di messa in esercizio dell'impianto;

RILEVATO che, rispetto al sopralluogo del 21 marzo 2018, il deposito adibito a stoccaggio della frazione solida del digestato, costituito da un tunnel in cemento, ferro e PVC, non è stato riscontrato nel sito dell'impianto;

COMUNICATO, pertanto, al rappresentante legale - nonché ai soci presenti durante il sopralluogo del 21 marzo 2019 - della società cooperativa "Bioenergy s.c.a." l'urgenza di trasmettere, in alternativa alla comunicazione di avvio dei lavori di dismissione dell'impianto, la documentazione richiesta con nota protocollo n. 117260/2018, opportunamente integrata dal documento di cessione del tunnel adibito a stoccaggio della frazione solida del digestato, ossia:

- copia della denuncia di avvenuto furto del materiale elettrico presso lo stabilimento;
- Relazione asseverata da tecnico abilitato indicante:
 - lo stato di fatto delle opere e impianti associati all'impianto termoelettrico;
 - il dettaglio delle operazioni utili alla nuova messa in esercizio dell'impianto;
 - cronoprogramma delle operazioni fino alla messa in esercizio (caricamento fermentatori, accensione motore, produzione di energia elettrica);
- tavola comparativa tra quanto autorizzato e quanto effettivamente costruito, nonché aggiornamento delle tavole grafiche di dettaglio dei singoli manufatti oggetto di variazione;
- perizia asseverata e giurata utile a quantificare i costi per la dismissione dell'impianto a "fine vita", nonché per il ripristino ex-ante del sedime; perizia che dovrà tener conto della difformità tra opere autorizzate e opere effettivamente realizzate;
- polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, redatta su fac-simile approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 253/2012 e il cui importo garantito sia pari al valore stimato dalla perizia di cui al precedente punto, elevato del 10% per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (IVA);

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 8 agosto 2008, n. 2204;
- 9 maggio 2009, n. 1391;
- 19 gennaio 2010, n. 3;
- 2 marzo 2010, n. 453;
- 22 febbraio 2012, n. 253;
- 27 maggio 2014, n. 725;
- 27 maggio 2016, n. 803;
- 26 settembre 2016, n. 1507;
- 25 novembre 2016, n. 1835;

ordina

1. sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." (CUAA 01315470292) con sede legale e operativa in via Grisetta, 555 - Comune di Canda (RO), l'immediato avvio dei lavori utili alla messa in esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas e assentito con DGR n. 3/2010;
2. di comunicare alla Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca la data di avvio dei lavori utili alla messa in esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas;
3. di comunicare, altresì, all'Amministrazione regionale il cronoprogramma con cadenza quindicinale dei lavori utili all'esercizio a pieno regime dell'impianto termoelettrico in argomento;
4. di trasmettere, entro e non oltre trenta (30) gg dalla presa d'atto del presente provvedimento, della documentazione utile a garantire la conformità dei manufatti realizzati a quanto autorizzato con DGR n. 3/2010;
5. in alternativa ai precedenti punti, di trasmettere, nei medesimi termini di cui al precedente punto, la comunicazione di interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, propedeutica a dare esecuzione del punto 28. dell'allegato "A" alla DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 (messa in pristino dei luoghi);

DISPONE

6. di trasmettere alla medesima società cooperativa "Bioenergy s.c.a.", nella persona del suo presidente sig. Andrea Destro, il presente provvedimento;
7. di trasmettere, altresì, ai soci componenti il Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento;
8. nell'ipotesi di mancata acquisizione di documentazione di cui al precedente punto 3., di avviare le procedure, ai sensi della DGR n. 453/2010 e ss. mm. e ii. (DGR n. 253/2012 e n. 615/2018), per la messa in pristino dei luoghi ex-ante rilascio dell'autorizzazione unica DGR n. 3/2010;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent